CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE PROFESSIONI E DELLE ARTI

10.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ROTIGLIANO**

INDICE

Pag.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione con modificazioni*):

Disciplina giuridica della professione di attuario. (*Approvato dal Senato*) (1732). 71

DE MORI BRUNO, *Relatore* – DI MARZIO CORNELIO, PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, PRESIDENTE, CATALANO, VECCHINI ALDO, BARBIERI, BATTIFOGLIA, MORI.

La riunione comincia alle 11.

(*È presente il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE, nell'assumere le sue funzioni, alle quali è stato chiamato dalla benevolenza del Presidente della Camera, rivolge un saluto ai Camerati della Commissione, sicuro di poter contare sulla loro cordiale collaborazione. (*Applausi*).

Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia del suo intervento alla riunione.

Comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali Carusi e Cosma, e in congedo i Consiglieri Bocchetti, Buronzo, Caradonna, Ferrario A., Luporini, Maraini, Oddo, Velo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CATALANO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Disciplina giuridica della professione di attuario. (*Approvato dal Senato*). **(1732)**

DE MORI BRUNO, *Relatore*, anche nella sua qualità di Commissario del Sindacato fascista degli attuari esprime la più viva soddisfazione della categoria per il provvedimento che risponde ai voti lungamente espressi dagli attuari italiani in merito al legale inquadramento della loro attività professionale e, conseguentemente, alla loro partecipazione alla vita sindacale e corporativa del Paese.

La funzione attuariale — specializzazione nei problemi matematici e statistici che interessano il campo vastissimo della previdenza sociale, delle assicurazioni e, sotto certi aspetti, della finanza — ha avuto già dal Regime adeguato riconoscimento nell'ambito della scienza e degli studi attraverso l'Istituto italiano degli attuari, munito di personalità giuridica a norma del Regio decreto 10 ottobre 1929-VII, n. 1847, e, soprattutto, con la « Facoltà di scienze statistiche ed attuariali », istituita presso la R. Università di Roma.

Non poteva mancare l'inquadramento professionale e sindacale, inteso alla tutela giuridica del titolo e della professione ed alla garanzia delle responsabilità che, nell'ambito politico e nel campo tecnico, sono essenziali,

trattandosi di materia delicatissima che investe le basi stesse del poderoso edificio della previdenza e delle assicurazioni e, cioè, operazioni generalmente a lunga scadenza richiedenti calcoli e previsioni di ordine probabilistico, demografico e finanziario.

Il provvedimento è stato oggetto di ponderato esame da parte della Corporazione delle professioni e delle arti, nonchè di quella del credito e della previdenza, soprattutto ai fini di determinare la zona di competenza professionale dell'attuario in rapporto ad altre professioni che pure operano nel settore economico, tecnico e finanziario.

Sulla base dei pareri favorevoli espressi dalle due Corporazioni, un Comitato intercorporativo ha provveduto a redigere un concreto schema, che è stato sottoposto ai Ministeri competenti.

La relazione governativa illustra in modo molto chiaro il contenuto e l'impostazione formale del disegno di legge che il Senato ha parzialmente emendato in qualche articolo riguardante il meccanismo giuridico delle sanzioni e dei ricorsi: egli non indugerà, quindi, in una illustrazione particolare dello spirito e del contenuto del provvedimento, riservandosi di dar chiarimenti e di formulare singole proposte in sede di discussione degli articoli.

Raccomanda alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, il quale rappresenta, non solo la giuridica realizzazione di un'attività professionale che merita considerazione per il notevole apporto da essa dato alla scienza e al calcolo e per le vaste applicazioni nel dominio che le è proprio, ma una opportuna valorizzazione della competenza specifica in settori tecnico-finanziari, nei quali tale competenza è fra quelle basilari, dato il loro alto potenziale in Paese e fuori e dato lo sviluppo che nel futuro assetto del mondo, dopo la Vittoria, certamente raggiungerà all'Estero — come già oggi la realtà dimostra — la grande organizzazione assicurativa e riassicurativa italiana.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ART. 1.

Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario è necessaria l'iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, riferendosi al comma 2°, nota che esso si ricollega, evidentemente, all'articolo 70 del Regolamento sugli studenti, titoli accademici, esami di Stato, approvato con Regio decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, nel quale è detto che spettano le qualifiche di carattere professionale a coloro che hanno superato l'« esame di abilitazione » (esame di Stato).

Pur aderendo al testo proposto per necessaria correlazione col Regolamento generale, osserva che la norma appare non aderente al principio, secondo cui è professionista chi effettivamente è iscritto nell'albo — e, di conseguenza, esercita — e non colui che ha soltanto i requisiti per l'iscrizione nell'albo.

DI MARZIO CORNELIO aderisce all'osservazione del camerata De Mori e afferma che, se il superamento dell'esame di Stato implicasse anche il riconoscimento del diritto all'esercizio professionale, l'iscrizione nell'albo, che è, invece, una condizione della qualità di professionista, perderebbe il suo reale valore.

Il problema è importante e merita di essere chiarito.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, crede che la disposizione contenuta nel secondo comma non possa produrre inconvenienti, perchè anche le norme seguite dal Ministero dell'educazione nazionale distinguono il titolo dall'esercizio professionale: cioè, coloro i quali hanno superato l'esame di Stato hanno diritto al titolo, ma non all'esercizio professionale prima della iscrizione all'albo.

Del resto, il primo comma dello stesso articolo 1 stabilisce che « per esercitare la professione di attuario è necessaria l'iscrizione nell'albo ».

PRESIDENTE ricorda che lo stesso principio è seguito nelle professioni forensi, dove i laureati in giurisprudenza non hanno diritto all'iscrizione negli albi, senza avere superato l'esame per avvocati o per procuratori.

La procedura dell'esame di Stato per la professione di attuario non è ancora stabilita; appunto per ciò l'articolo 22 dispone che, in attesa delle relative norme, il requisito del superamento di tale esame è sostituito da quello dell'esercizio professionale di due anni, dopo il conseguimento della laurea.

(*L'articolo è approvato nel testo ministeriale — Così pure l'articolo 2*).

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera *a*);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) l'ordinamento tecnico delle assicurazioni contro i danni;

h) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

DI MARZIO CORNELIO propone la soppressione della lettera *g*) del secondo comma.

Chiarisce che l'emendamento è in relazione a un voto della Corporazione della previdenza e del credito, contrario all'inclusione dell'attività tecnica inerente alle assicurazioni contro i danni nell'ambito della competenza professionale dell'attuario.

Il Comitato intercorporativo, nominato per lo studio di dettaglio dello schema formale del disegno di legge, aderì a questo voto ed eliminò nello schema stesso il comma relativo alle assicurazioni contro i danni.

Si fa osservare che la tecnica delle assicurazioni contro i danni non si presta del tutto a quella inquadratura matematica e statistica che costituisce, invece, la base formativa della teoria e della pratica delle assicurazioni « vita » e della « previdenza sociale ».

Molti progressi sono stati fatti in questi ultimi tempi ed interessante è lo sforzo — teorico ed applicativo — degli attuari di impostare scientificamente i problemi assicurativi che riguardano i danni delle cose, ma non può escludersi l'intervento e la competenza di altri professionisti e di altri tecnici appartenenti a categorie affini.

L'opposizione degli Enti assicurativi ad un'estensione dell'attività attuariale nel campo — non ben definito — dell'assicurazione danni costituirebbe, poi, ostacolo allo sviluppo stesso della professione e dell'impiego specializzato anche nel campo suo proprio: di qui la proposta di soppressione della lettera *g*).

PRESIDENTE osserva che l'ultimo comma dell'articolo stabilisce che « la elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie ». La disposizione della lettera *g*), quindi, non pregiudicherebbe l'attività delle categorie affini.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, pur rilevando che esiste una tendenza scientifica degli attuari ad estendere la propria attività nel campo delle assicurazioni contro i danni, deve riconoscere che questa materia non ha ancora l'inquadratura matematica, che forma la base della professione attuariale specialmente sotto il profilo della pratica applicazione. E poichè il disegno di legge è fondato su tale principio, non si oppone all'accoglimento dell'emendamento, tenuto conto del voto corporativo e della opposizione degli Enti assicurativi che pregiudicherebbe la stessa attività professionale degli attuari.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, si rimette al parere della Commissione.

(*L'emendamento è approvato — Si approva l'articolo 3 con questa modificazione — Si approva pure l'articolo 4*).

ART. 5.

Iscrizione dei professori universitari.

Possono essere iscritti nell'albo, indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purchè forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della

laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

a) i professori ordinari presso le università e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, Regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale:

b) i liberi docenti confermati i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

CATALANO, in relazione all'emendamento approvato all'articolo 3, ritiene che dalla iscrizione nell'albo, indipendentemente dall'esame di Stato, dovrebbero essere esclusi i professori di tecnica delle assicurazioni contro i danni, compresi nella lettera *a*).

DE MORI BRUNO, *Relatore*, fa osservare che questi professori hanno la laurea in scienze statistiche e attuariali, e cioè il titolo di studio e professionale che li abilita alla iscrizione nell'albo, anche se non esercitano la professione, oppure sono laureati in matematica e, cioè, in scienza che costituisce base della specializzazione attuariale.

CATALANO ricorda che un professore universitario può anche non essere fornito di laurea.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, rileva che, per l'esercizio professionale, non sembra sufficiente esser professori di università: la laurea è stata sempre ritenuta indispensabile dalla nostra legislazione.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, afferma che bisogna distinguere fra l'inquadramento della professione come tale e il riconoscimento del diritto di iscrizione nell'albo al professore universitario, che insegni tecnica delle assicurazioni contro i danni.

In realtà, gli studi che egli compie in questo campo particolare di elaborazione matematica, i suoi contributi scientifici alla materia gli conferiscono un titolo di tecnicità, che lo abilita alla iscrizione nell'albo, anche se la tecnica delle assicurazioni contro i danni non è esplicitamente menzionata tra gli oggetti dell'attività professionale dell'attuario. Fa, poi, presente che questo caso particolare si riferisce a pochissimi professori universitari.

CATALANO non insiste nel suo rilievo.

DI MARZIO CORNELIO propone di ridurre da sei a tre anni il termine previsto dalla lettera *b*) per i liberi docenti.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, non accetta la proposta.

(*L'articolo è approvato nel testo ministeriale — Si approvano gli articoli da 6 a 12*).

ART. 13.

Pene disciplinari.

Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la radiazione.

La radiazione è pronunziata contro l'attuario:

a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della classe;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

PRESIDENTE nota che la seconda parte dell'articolo è dovuta ad un emendamento proposto dal Senato e che, secondo l'intenzione del Relatore, tendeva a limitare i casi in cui poteva essere pronunziata la radiazione: osserva, però, che la dizione adottata nella lettera *a*), secondo cui è radiato l'attuario che abbia « comunque » con la sua condotta compromesso la propria reputazione e la dignità della classe, appare troppo generica e può includere motivi personali anche di non grave entità.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, rileva che la lettera *a*) si riferisce evidentemente a mancanze che compromettono la reputazione « professionale » dell'attuario.

PRESIDENTE obietta che un professionista può compromettere la propria reputazione con un'azione disonorevole estranea alla sua attività professionale; e pertanto lo scopo che si proponeva l'aggiunta non appare conseguito.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la disposizione

in esame deve essere collegata anche con l'articolo 4, che richiede come requisito per la iscrizione nell'albo una condotta specchiatissima ed illibata. Che la sanzione prevista dall'articolo 13 si riferisca all'esercizio professionale è confermato anche dal fatto che l'articolo 15 prevede la radiazione a seguito di condanne penali.

DI MARZIO CORNELIO crede che si potrebbe sostituire la parola « comunque » con la parola « gravemente ».

DE MORI BRUNO, *Relatore*, propone che alla lettera *a*) del secondo comma la parola « classe » sia sostituita con « categoria ».

BARBIERI, data la maggiore gravità della colpa derivante da pubblica attività contraria agli interessi della Nazione, riterrebbe più opportuno preporre l'attuale lettera *b*) alla lettera *a*). Si rimette, però, al parere della Commissione.

(*L'articolo è approvato con la sola sostituzione della parola « categoria » alla parola « classe » — Si approva l'articolo 14*).

ART. 15.

Radiazione a seguito di condanne penali.

Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, consegue la radiazione.

Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni.

DI MARZIO CORNELIO propone di sopprimere la parola « perpetua » dal secondo comma.

(*L'articolo è approvato con questa modificazione — Si approvano gli articoli 16, 17 e 18*).

ART. 19.

Commissione centrale per gli attuari.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto, che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice-presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria.

La Commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della Commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.

DI MARZIO CORNELIO propone che dall'ultimo comma siano soppresse le parole: « o per violazione di legge ». Ritiene, infatti, che questa disposizione, inclusa nella legge forense, dove ha la sua sede legittima, non sia giustificata nel campo dell'attività attuariale.

PRESIDENTE ricorda che si tratta di una aggiunta fatta dal Senato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, pur avendo accettato, a suo tempo, l'emendamento del Senato, riconosce l'opportunità che il richiamo alla violazione di legge sia eliminato. Effettivamente il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione è ammesso soltanto per la professione forense, in considerazione della natura particolare dell'attività degli avvocati, che interessa direttamente l'amministrazione della giustizia, mentre per le altre professioni è ammesso soltanto, per norma costante, il ricorso per incompetenza o per eccesso di potere.

(*L'articolo, così modificato, è approvato*).

ART. 20.

Attuari di razza ebraica.

Sono estese all'esercizio della professione di attuario da parte dei cittadini apparte-

nenti alla razza ebraica le disposizioni della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054.

BARBIERI vorrebbe che si dicesse esplicitamente che la professione di attuario è vietata ai cittadini di razza ebraica.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la legge del 1939 rappresenta una disciplina complessa che si applica a tutte le professioni. È bene, quindi, richiamarla nella sua integrità.

BARBIERI ritiene che, sia pure col richiamo generico alla legge, sarebbe più opportuno affermare categoricamente che la professione di attuario è proibita agli ebrei.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, chiarisce che il divieto di esercitare la professione non è totale: i cittadini di razza ebraica — come avviene per gli avvocati — possono occuparsi degli interessi di aziende o di individui singoli ebrei.

BARBIERI non insiste nella sua proposta; chiede se i discriminati possono esercitare la professione.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, risponde affermativamente, purchè nei limiti della legge generale.

(*L'articolo è approvato nel testo ministeriale*).

ART. 21.

Vigilanza sulla professione.

La vigilanza sulla professione di attuario spetta al Ministro per la grazia e giustizia, il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, constata che non sono previste disposizioni di ordine finanziario in merito all'esercizio di tale vigilanza ed, in ispecie, al funzionamento della Commissione centrale, per le cui spese agli articoli 18 e 23 è, invece, previsto il pagamento di tasse speciali da parte dei ricorrenti.

Poichè non sembra opportuno rinviare la materia a un successivo provvedimento con la conseguenza di ritardare il funzionamento della Commissione, che invece deve subito formarsi all'entrata in vigore della legge, in relazione al breve termine stabilito dall'articolo 24 per la prima formazione dell'albo, propone di aggiungere all'articolo 21 il comma seguente:

« I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 23 sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia sono stanziate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, ritiene più opportuno fare del comma un articolo a parte col titolo « Destinazione dei versamenti ».

(*L'emendamento è approvato in forma di articolo*).

PRESIDENTE avverte che, in sede di coordinamento, sarà modificata la numerazione degli articoli.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

Pratica professionale.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 4 è sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali o in matematica finanziaria ed attuariale, che dia affidamento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 3.

Il periodo di pratica è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

(*È approvato*).

ART. 23.

Inscrizioni nell'albo.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo:

a) i laureati in scienze matematiche e in matematica e fisica i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di attuario;

b) coloro i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente, per almeno dieci anni, la predetta attività e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *f*) dell'articolo 4 è accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.

Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di Regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della Commissione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aspirante può chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera *b*).

A coloro che ottengono l'iscrizione nello albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, loda il principio cui si sono ispirate le disposizioni transitorie, data soprattutto la situazione attuale della professione attuariale.

Vi sono oggi, infatti, laureati di altre Facoltà — ed anche dei non laureati — che di fatto esercitano attività comprese in questa professione, e ciò è tanto maggiormente spiegabile, nel caso degli attuari, in quanto la particolare ed appropriata Facoltà universitaria è stata costituita in Roma soltanto da pochi anni, cosicchè svolgono attività e funzioni di attuari, distinti professionisti e studiosi, anche di fama, non muniti di laurea specifica, ma di altri titoli universitari, aventi, con quella, affinità di preparazione teorica e applicativa.

L'articolo in esame ammette questa equa ed indispensabile eccezione alla norma generale stabilendo al comma *a*), come requisito sussidiario, un'attività di almeno 5 anni per i laureati in matematica e matematica e fisica, e al comma *b*) un'attività di almeno 10 anni per tutti coloro che non abbiano l'uno o l'altro dei suddetti titoli accademici.

Per ragioni di equità che si riferiscono, appunto, alla situazione attuale e reale dell'esercizio dell'attività attuariale in Italia, propone un emendamento — accettato dal Ministero dell'educazione nazionale — perchè al comma *a*) ai laureati in scienze matematiche o matematica e fisica siano aggiunti quelli « in ingegneria, in scienze economiche e commerciali purchè abbiano superato gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio », tenendo conto che l'affinità formativa, di cui è cenno nella relazione ministeriale, esiste anche per le suddette lauree e che i necessari studi di completamento e la conseguente applicazione pratica per un periodo quinquennale dànno affidamento — rispettandosi, così, posizioni e diritti — di adeguata preparazione e di rispondenza ai richiesti requisiti professionali.

Considerando, poi, troppo generica la dizione « nella prima attuazione della presente legge » usata nel primo comma, anche per evitare dubbi interpretativi, propone di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente capoverso:

« I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma ».

In tal modo è ben determinato il periodo entro cui viene a maturarsi il transitorio diritto all'iscrizione.

Propone, inoltre, che al terzo comma, il termine di 6 mesi stabilito per la presentazione della domanda sia portato ad un anno, per dar modo agli esercenti di fatto di completare l'eventuale frazione dell'ultimo anno che, in base all'attuale dizione, avrebbe loro inibito di poter continuare la professione.

BATTIFOGLIA, riferendosi al secondo emendamento, secondo cui i periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda, fa osservare che, in tutti i provvedimenti relativi alle professioni tecniche, le situazioni di fatto sono tenute presenti in rapporto alla data in cui entra in vigore la legge. Per analogia, lo stesso criterio dovrebbe essere seguito nell'odierno provvedimento, e cioè i periodi minimi dovrebbero essere compiuti all'entrata in vigore della legge, e non alla data di presentazione della domanda.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, ripete che egli si preoccupa della situazione di quei professionisti, i quali, eventualmente, all'entrata in vigore della legge, si trovassero ad avere solo una frazione del quinto anno di esercizio.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, osserva che la categoria degli attuari non è numerosa, come altre categorie.

PRESIDENTE pone in votazione i tre emendamenti del Relatore.

(*Sono approvati*).

DI MARZIO CORNELIO ricorda che, a norma del secondo comma dell'articolo 1, il titolo professionale di attuario spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione. Secondo l'ultimo comma dell'articolo in esame, invece, a coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a

norma delle disposizioni contenute nei commi precedenti e nell'articolo 22, spetta il « titolo professionale di attuario ». Ora, poichè qui non si parla di esame di Stato, è evidente che non può trattarsi del titolo, ma dell'esercizio professionale: in tal senso crede che bisognerebbe emendare il comma.

DE MORI BRUNO, *Relatore*. Si tratta di una norma transitoria, che sostituisce, temporaneamente, l'esame di Stato.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, conferma che la disposizione ha carattere transitorio e si applica a coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo: ad essi è consentito non solo l'esercizio della professione, ma anche l'uso del titolo professionale.

DI MARZIO CORNELIO riafferma l'opportunità di un chiarimento perchè diversamente l'iscrizione nell'albo, che dà diritto all'esercizio professionale, si confonde con l'esame di Stato, che conferisce soltanto il titolo. In sostanza occorrerebbe precisare che, in questo caso particolare, l'iscrizione nell'albo abilita all'esercizio della professione.

VECCHINI ALDO ritiene superflua una aggiunta del genere perchè, a norma dell'articolo 1, il diritto all'esercizio professionale è implicito nella iscrizione all'albo.

DI MARZIO CORNELIO. Il problema è diverso. L'esame di Stato — in regime normale — dà il titolo; l'iscrizione nell'albo autorizza l'esercizio professionale. Qui invece, c'è una norma transitoria che, nella particolare materia, e cioè per quel che si riferisce al conferimento del titolo, sostituisce l'esame di Stato.

In altri termini, mentre l'iscrizione nell'albo implicherebbe soltanto l'esercizio professionale, la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo conferisce anche il titolo; di qui la necessità di una formula che chiarisca la situazione.

PRESIDENTE invita il camerata Di Marzio a formulare un preciso emendamento.

DI MARZIO CORNELIO proporrebbe la seguente formulazione del comma: « A coloro che ottengono l'iscrizione nell'albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo ed è consentito l'esercizio della professione di attuario ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, rileva che l'articolo prevede l'ipotesi di un'attività professionale svolta da persona non fornita del normale titolo professionale. In questo caso, poichè l'esercizio precede l'acquisizione del titolo professionale, basato su una laurea, la legge non soltanto consente di continuare l'esercizio, ma attribuisce anche il titolo. In sostanza, qui vi è una trasposizione: l'iscrizione nell'albo è una premessa, il riconoscimento del titolo è una conseguenza. D'altra parte, sarebbe inconcepibile che chi è autorizzato all'esercizio di una professione, non possa valersi del titolo relativo.

MORI afferma che questo caso si verifica, appunto, nella professione di ingegnere: si può essere abilitati all'esercizio della professione, senza ottenere il riconoscimento del titolo.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, fa notare che, nel caso degli attuari, si tratta di laureati in scienze molto affini, i quali hanno esercitato per un certo numero di anni la professione e a cui non sarebbe opportuno negare il titolo.

PRESIDENTE chiede al camerata Di Marzio se insiste nel suo emendamento.

DI MARZIO CORNELIO ritira l'emendamento, ma afferma che il problema permane.

(L'articolo è approvato con i tre emendamenti del Relatore — Si approva l'articolo 24).

ART. 25.

Prima costituzione della Commissione centrale.

Per la prima costituzione della Commissione centrale per gli attuari, la designazione dei componenti prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 19 è fatta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, tra le persone di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 4 e di una delle lauree indicate nella lettera *d*) dello stesso articolo o nella lettera *a*) dell'articolo 23, o che posseggono i requisiti indicati nell'articolo 5.

I componenti della Commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108, da versarsi a norma dell'articolo 8, n. 7.

DE MORI BRUNO, *Relatore*, osserva che, includendo tra i possibili componenti i laureati di cui alla lettera *a*) dell'articolo 23, sarebbero chiamati a far parte della Commissione centrale coloro i quali entrano nell'albo in base a disposizioni transitorie, mentre sa-

rebbe preferibile che ne fossero componenti soltanto coloro che hanno il titolo specifico, cioè professori o laureati in scienze attuariali. Propone, perciò, di sopprimere dal comma 1° le parole: « o nella lettera *a*) dell'articolo 23 ».

(*L'articolo, così emendato, è approvato — Si approva pure l'articolo 26*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento delle singole disposizioni. Ringrazia anche a nome della Commissione il camerata De Mori della sua bella relazione.

La riunione termina alle 12.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Disciplina giuridica della professione di attuario. (1732)

ART. 1.

Titolo ed esercizio della professione di attuario.

Per esercitare la professione di attuario è necessaria la iscrizione nell'albo.

Il titolo professionale di « attuario » spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

L'iscrizione nell'albo degli attuari è compatibile con quella in altri albi professionali.

ART. 2.

Albo degli attuari.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuari e la disciplina degli iscritti sono esercitate dal direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.

Qualora i poteri del direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

ART. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto dell'attività professionale dell'attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni ovvero operazioni di carattere finanziario.

In particolare:

a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;

b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;

c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza sociale;

d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera *a*);

e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;

f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti;

g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario.

La elencazione che precede non pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie.

ART. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo.

Per essere iscritti nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno stato estero a condizione di reciprocità;

b) essere di condotta specchiatissima ed illibata;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) essere in possesso della laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale, conferita o rico-

nosciuta in una università o istituto dell'ordine universitario del Regno;

e) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione:

f) avere la residenza nel Regno.

ART. 5.

Iscrizione dei professori universitari.

Possono essere iscritti nell'albo, indipendentemente dal requisito dell'aver superato l'esame di Stato, purchè forniti di una delle lauree indicate nell'articolo precedente o della laurea in scienze matematiche o in matematica e fisica:

a) i professori ordinari presso le università e gli istituti dell'ordine universitario del Regno, Regi o liberi, di calcolo delle probabilità, di matematica finanziaria, di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana, di economia e finanza delle imprese di assicurazione, di tecnica delle assicurazioni contro i danni, di tecnica delle assicurazioni sociali o di altra materia analoga e strettamente attinente all'esercizio professionale;

b) liberi docenti confermati i quali abbiano per almeno sei anni esercitato un incarico di insegnamento.

La libera docenza e l'incarico debbono riguardare una delle materie suindicate.

Ai professori e ai liberi docenti universitari iscritti nell'albo a norma del presente articolo spetta il titolo professionale di attuario.

ART. 6.

Iscrizione degli impiegati pubblici.

Gli impiegati pubblici ai quali, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, sia consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo. Essi sono soggetti alla disciplina stabilita dalla presente legge soltanto per ciò che concerne l'esercizio autonomo della professione.

ART. 7.

Iscrizione di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere iscritti nell'albo indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *f*) dell'articolo 4, se risulta che essi esercitano una funzione di consulenza e di tutela dei nostri connazionali che si trovano all'estero.

ART. 8.

Domanda d'iscrizione.

La domanda per l'iscrizione è diretta al direttorio dell'associazione sindacale e deve essere accompagnata dai documenti seguenti:

1°) estratto dell'atto di nascita;

2°) certificato di residenza;

3°) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

4°) certificato di cittadinanza italiana o di Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;

5°) diploma o certificato di laurea in scienze statistiche e attuariali o in matematica finanziaria e attuariale;

6°) certificato dell'approvazione nell'esame di Stato;

7°) ricevuta del pagamento della tassa di lire 108 da versarsi in un ufficio del registro.

I professori universitari i quali aspirano all'iscrizione nell'albo a' termini dell'articolo 5, debbono presentare un certificato della competente amministrazione, da cui risulti il possesso dei requisiti in tale articolo indicati.

La condizione di reciprocità richiesta dall'articolo 4, lettera *a*) è provata nei modi stabiliti dall'articolo 7 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.

L'attività svolta all'estero da parte dei cittadini italiani a' termini dell'articolo 7, è provata mediante attestazione delle Regie autorità diplomatiche.

ART. 9.

Effetto dell'iscrizione.

L'iscrizione nell'albo ha effetto nel Regno.

ART. 10.

Revisione degli albi.

Il direttorio dell'associazione sindacale procede al principio di ogni anno alla revisione dell'albo. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l'iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale, concernente i titoli o i requisiti predetti.

È iniziato il procedimento disciplinare, se dalla revisione siano emersi fatti che ne possono formare oggetto.

ART. 11.

Pubblicazione e comunicazione degli albi.

L'albo, pubblicato a cura del direttorio dell'associazione sindacale, è comunicato ai Ministri per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per l'educazione nazionale; ai tribunali, alle corti d'appello e ai consigli provinciali delle corporazioni ai quali devono essere comunicate altresì le singole deliberazioni di iscrizione e di cancellazione, nonchè di sospensione dall'esercizio professionale.

ART. 12.

Procedimento disciplinare.

Gli iscritti che si rendono copevoli di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione sono sottoposti a procedimento disciplinare, che può essere promosso su domanda di parte, su richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio.

Il segretario del sindacato, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la discussione. Ne informa quindi almeno dieci giorni prima l'incolpato affinchè possa presentare le sue giustificazioni.

Nel giorno fissato il direttorio, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni.

Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

ART. 13.

Pene disciplinari.

Le pene disciplinari applicabili per gli abusi e le mancanze commessi dagli iscritti sono:

a) l'avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;

d) la radiazione.

La radiazione è pronunziata contro l'attuario:

a) che abbia comunque con la sua condotta compromesso la propria reputazione o la dignità della categoria;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

ART. 14.

Sospensione cautelare.

Qualora sia emesso mandato o ordine di cattura dev'essere disposta la sospensione dell'iscritto.

Tale sospensione può essere disposta qualora sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento o lo iscritto sia stato ammonito o assegnato al confino di polizia.

Se il direttorio del sindacato non ritiene di pronunciare la sospensione dell'attuario ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di comparizione o di accompagnamento, deve informarne, senza ritardo, il pubblico ministero con rapporto motivato.

ART. 15.

Radiazione a seguito di condanne penali.

Alle condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, consegue la radiazione.

Consegue, del pari, la radiazione alla pronuncia dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

ART. 16.

Casi di cancellazione dall'albo.

La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi a' termini dell'articolo 10, è pronunciata con provvedimento motivato:

a) su domanda dell'iscritto;

b) d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere *a*) e *c*) dello articolo 4.

Non può essere disposta la cancellazione, quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

ART. 17.

Reiscrizione nell'albo.

L'iscritto che è stato cancellato dall'albo può a sua richiesta esservi riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.

Il professionista radiato dall'albo può essere reiscritto, purchè siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.

ART. 18.

Impugnazione dei provvedimenti del direttorio.

Le decisioni del direttorio del sindacato concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonchè i giudizi disciplinari sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al pubblico ministero, alla Commissione centrale per gli attuari di cui all'articolo seguente.

Il ricorso è presentato alla segreteria della Commissione centrale e, quando non sia proposto dal pubblico ministero, deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso una sezione di Regia tesoreria.

ART. 19.

Commissione centrale per gli attuari.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli attuari, la quale è composta:

a) di un magistrato di grado non inferiore al quarto, che ha le funzioni di presidente;

b) del capo dell'ufficio delle professioni presso il Ministero di grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha le funzioni di vice-presidente;

c) di due componenti designati, rispettivamente, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per l'educazione nazionale;

d) di cinque attuari scelti fra i designati in numero doppio dal sindacato nazionale della categoria.

La commissione è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'educazione nazionale.

I componenti rimangono in carica tre anni e alla scadenza possono essere confermati.

La commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità della deliberazione occorre la presenza di almeno cinque membri.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvede, con suo decreto, alla costituzione della segreteria della commissione.

La Commissione centrale stabilirà, con proprio regolamento, approvato dal Ministro per la grazia e giustizia, le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi proposti innanzi ad essa.

Contro la decisione della Commissione centrale è ammesso ricorso entro trenta giorni alle sezioni unite della Corte di cassazione del Regno per incompetenza o per eccesso di potere.

ART. 20.

Attuari di razza ebraica.

Sono estese all'esercizio della professione di attuario da parte dei cittadini appartenenti alla razza ebraica le disposizioni della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054.

ART. 21.

Vigilanza sulla professione.

La vigilanza sulla professione di attuario spetta al Ministro per la grazia e giustizia, il quale l'esercita d'intesa col Ministro per le corporazioni.

ART. 22.

Destinazione dei versamenti.

I versamenti effettuati nelle sezioni di Regia tesoreria, a norma degli articoli 18 e 24, sono computati in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata dello Stato. Nel bilancio di previsione della spesa per il Ministero di grazia e giustizia sono stanziate annualmente con decreto del Ministro delle finanze, in due distinti capitoli, le somme necessarie rispettivamente alle spese ed ai compensi da erogarsi per i servizi preveduti dalla presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 23.

Pratica professionale.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato, il requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 4 è sostituito dalla pratica professionale svolta per due anni dopo il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed attuariali o in matematica finanziaria ed attuariale, che dia affida-

mento per l'esercizio delle funzioni indicate nell'articolo 3.

Il periodo di pratica è ridotto ad un anno per gli ex combattenti e per le categorie equiparate.

ART. 24.

Iscrizioni nell'albo.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo:

a) i laureati in scienze matematiche e in matematica e fisica, in ingegneria, in scienze economiche commerciali purchè abbiano superati gli esami di matematica finanziaria ed attuariale, in economia e commercio, i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente, per almeno cinque anni, l'attività che forma oggetto della professione di attuario;

b) coloro i quali dimostrano con titoli di avere esercitato lodevolmente, per almeno dieci anni, la predetta attività e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

L'esistenza dei requisiti predetti e di quelli indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *f*) dell'articolo 4 è accertata dalla Commissione centrale per gli attuari.

I periodi minimi di esercizio professionale debbono essere compiuti anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo comma.

Le domande, corredate dei documenti relativi e di una ricevuta del versamento di lire cinquecento eseguito presso la sezione di Regia tesoreria, devono essere presentate dagli interessati alla segreteria della Commissione centrale entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

L'aspirante può chiedere nella domanda di essere sottoposto ad una prova orale per l'accertamento del requisito della cultura indicato nella lettera *b*).

A coloro che ottengono l'iscrizione nello albo a norma del presente articolo e di quello precedente spetta il titolo professionale di attuario.

ART. 25.

Prima formazione dell'albo.

Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.

La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'articolo 2.

A coloro che abbiano presentato regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

ART. 26.

Prima costituzione della Commissione centrale.

Per la prima costituzione della Commissione centrale per gli attuari, la designazione dei componenti prevista dalla lettera *d*) dell'articolo 19 è fatta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, tra le persone di riconosciuta competenza nell'attività che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) ed *f*) dell'articolo 4 e di una delle lauree indicate nella lettera *d*) dello stesso articolo, o che posseggono i requisiti indicati nell'articolo 5.

I componenti della Commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108, da versarsi a norma dell'articolo 8, n. 7.

ART. 27.

Norme complementari.

Con decreto Reale saranno emanate, a' sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI